



13 Novembre 2021

RISPOSTE AI QUESITI POSTI DAL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE AGRICOLTURA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA ITALIANA SULLA DISCUSSIONE IN MERITO AL DDL 2300

L'Ufficio di Presidenza della Commissione Agricoltura, martedì 2 novembre, nell'ambito dell'esame del ddl n. [2300](#), già approvato dalla Camera dei deputati, sugli interventi nel settore ittico, ha svolto l'audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Comune di Santa Flavia (PA) e dell'Associazione Principesca, in quell'occasione sono stati posti alcuni quesiti dai senatori auditi quello stesso giorno, era prevista un'altra audizione giorno 10 novembre poi rinviata.

Sono stati posti dei quesiti a cui cercheremo di rispondere:

- Requisiti storici;
- Mancanza di dichiarazioni di cattura e mancata assegnazione quote;
- Prezzo di vendita di tonno eventualmente catturato dalle barche non autorizzate;
- Livelli occupazionali barche piccola pesca polivalente;
- Selettività attrezzi e conseguenziali catture accidentali.

Requisito storico

Per rispondere al primo e al secondo quesito vogliamo cominciare con la definizione del termine "requisito storico", i requisiti cosiddetti storici non riguardano le singole autorizzazioni o quote, ma la ripartizione storica del TAC (totale ammissibile di cattura) nazionale. Questa ripartizione venne stabilita all'incirca nel 1999 a seguito di una raccolta di tutte le dichiarazioni di cattura delle unità interessate a partecipare alla futura assegnazione. Pervennero i dati delle macro tipologie di unità: i palangari e le tonnare a circuizione. Prima considerazione: per stessa natura le due tipologie di pesca sono nettamente diverse, i palangari sono limitati alla capacità dell'unità, le barche hanno lunghezze variabili da più o meno 10 m fino ad un massimo di 24 m, da cui ne diviene che il potenziale di cattura di un palangaro è fortemente limitato alle dimensioni dell'imbarcazione. A parità di imbarcazione espressa in gt un palangaro ed una circuizione hanno un rapporto di cattura di 1:100, le rispettive dichiarazioni di cattura hanno rispettato questo rapporto.

Nel 1999 viene emanato un decreto ministeriale che recitava così:

Visto il ricorso presentato dal Governo italiano innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee per l'annullamento del regolamento (CE) n. 49/1999 del Consiglio del 18 dicembre 1998 che stabilisce, per alcuni stock di specie ittiche altamente migratorie, il totale ammissibile di catture per il 1999, la loro ripartizione sotto forma di contingenti tra gli Stati membri e talune condizioni per la pesca di questi stock;

Ritenuta la necessità di determinare le quote individuali per la pesca del tonno rosso, nonché le modalità di gestione delle medesime quote in applicazione del suddetto regolamento senza che l'attuazione di detti adempimenti costituisca, in nessun modo, acquiescenza alle previsioni del regolamento medesimo;

Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la Commissione consultiva centrale della pesca marittima, che, nelle riunioni del 22 giugno, 13 luglio, 21 luglio e 8 settembre 1999, hanno reso parere favorevole;

investimenti effettuati a condizione della fuoriuscita definitiva della relativa capacità di pesca dal segmento tonno rosso;” così recitava il decreto.

La successiva riduzione del numero delle imbarcazioni ha coinciso con una riduzione progressiva del TAC tanto da portare alle circuizioni un anno a decidere di rinunciare a pescare, e comunque i due decreti di demolizione non avevano ottenuto la riduzione sperata ed imposta dalla comunità europea, da qui la decisione di mettere un'altra restrizione, ovvero il limite minimo di 130 tonnellate a barca per poter accedere alla campagna di pesca. (cit. Vista la circolare n. 10751 del 28 maggio 2010, con la quale, in esecuzione del predetto piano, e' stato stabilito che, per l'annualità 2011, sarebbero state autorizzate alla pesca del tonno rosso con il sistema «circuizione (PS)» n. 9 imbarcazioni e che la quota individuale minima sarebbe stata di 130 tonnellate, al fine di rafforzare il processo di concentrazione delle quote spettanti all'Italia su un numero più ristretto di unità armate con il predetto sistema).

Il 2011 è il momento storico in cui comincia il vero mercato delle quote poiché le unità che non avevano il requisito minimo delle 130 tonn., per non perdere le autorizzazioni, hanno trasferito temporaneamente o venduto le quote ad altre barche che poi materialmente andavano a pesca. Dal 2015 in poi il TAC riprende ad aumentare e il numero si stabilizza a 12 circuizioni e 30 palangari fino al 2019 anno in cui vengono emessi alcuni bandi per aumentare il numero degli autorizzati, attualmente sono 21 le circuizioni e 40 palangari a parità di TAC del 2000 il numero è nettamente inferiore, non si permette a nessun altro di accedere in quanto solo i detentori di quota negli anni che vanno dal 2007 in poi possono accedere oppure acquistandole a prezzi esorbitanti. Nessuna possibilità viene data ai potenziali giovani imprenditori o quelle persone che hanno acquistato la licenza dopo il primo bando nessun altro bando è stato emanato per aumentare il numero delle imbarcazioni che all'epoca non ebbero la possibilità di partecipare.

In Spagna invece, a parità dello stesso regolamento europeo e a seguito di recepimento delle nuove Raccomandazioni ICCAT, nel 2019 con Regio Decreto 46/2019 sono state rifatte le ripartizioni, proprio a seguito della ripresa dello stock. Vorrei citarne alcuni passaggi proprio per dimostrare che il governo spagnolo ha avuto la volontà di rivedere i vecchi criteri proprio per rimanere in linea con i cambiamenti del tempo. Ecco lo stralcio introduttivo in cui si evidenzia la volontà ferrea di ripartire a chi non ha mai avuto la possibilità di farlo, a causa delle misure restrittive adesso cessate, tanto da farsi dare i dati dall'ICCAT.

La situazione biologica dello stock di tonno rosso ha reso necessaria l'adozione nel 2006 di un piano di ricostituzione, che è stato modificato più volte e le cui misure comprendono l'obbligo per ciascuno Stato membro di elaborare un piano di pesca annuale per le tonnare e le navi che catturano tonno rosso, l'assegnazione e l'adeguamento delle possibilità di pesca alla capacità esistente, restrizioni sulle stagioni di pesca autorizzate, le taglie minime, i porti autorizzati e altre misure di controllo. Tale regolamento prevede anche l'obbligo di assegnare un contingente specifico per la pesca ricreativa e sportiva.

Tenendo conto delle ultime relazioni scientifiche pubblicate dal comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell'ICCAT che indicano segni di ripresa di questa popolazione, nella riunione del 2017 l'ICCAT ha adottato la raccomandazione 2017/07 per modificare la raccomandazione 14-04 dell'ICCAT sul tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. L'emendamento stabilisce un totale ammissibile di catture (TAC) per il 2018 di 28 200 tonnellate, nel 2019 di 32 240 tonnellate e nel 2020 di 36 000 tonnellate.

Pertanto, questo regio decreto include, all'interno dei regolamenti interni spagnoli, le nuove misure emanate dall'ICCAT e rivede le procedure stabilite finora per l'assegnazione dei contingenti e il trasferimento delle possibilità di pesca, in modo da consentire alle flotte che sono state interessate dalle diverse misure restrittive in passato di ridurre le loro catture e persino abbandonare l'attività. Pertanto, le disposizioni relative al tonno rosso del regio decreto 71/1998, del 23 gennaio, che sono ora abrogate, unitamente al contenuto del decreto APM/264/2017, del 23 marzo, abrogato nella sua interezza, integrato dalle disposizioni del regolamento UE) n. 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, sono integrate in un unico strumento giuridico, del 14 settembre 2016, di applicazione diretta.

Analogamente, la raccomandazione ICCAT 2017/09, per facilitare l'attuazione del programma elettronico di cattura del tonno rosso (eBCD), stabilisce le norme specifiche sulla documentazione che deve accompagnare le catture di questa specie al fine di identificare l'origine di qualsiasi tonno rosso per sostenere l'attuazione delle misure di conservazione e gestione raccolte nel piano pluriennale di ripresa. Per ottemperare a tale obbligo si applica il regolamento (UE) n. 640/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, che istituisce un programma di documentazione delle catture del tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e che modifica il regolamento (CE) n. 1984/2003 del Consiglio.

Nella nostra legge nazionale, la legge 3/2001, del 26 marzo, sulla pesca marina dello Stato, regola nel capitolo IV del titolo I la gestione delle attività di pesca, stabilendo i requisiti generali per l'esercizio dell'attività di pesca e consentendo la creazione di censimenti specifici per la gestione e la distribuzione delle possibilità di pesca.

In particolare, l'articolo 27 della legge 3/2001, del 26 marzo, stabilisce come misura per la gestione dell'attività di pesca, che il ministro dell'Agricoltura, della Pesca e dell'Alimentazione può prevedere la ripartizione delle possibilità di pesca tra navi o gruppi di navi comuni in una pesca, al fine di migliorare la gestione e il controllo dell'attività di pesca.

Inoltre, l'articolo 31 di tale legge prevede che, per la gestione delle possibilità di pesca, il ministero dell'Agricoltura, della pesca e dell'alimentazione, previa consultazione del settore interessato e delle Comunità autonome interessate, possa disciplinare piani di pesca per talune zone o attività di pesca che prevedano misure specifiche e individuali, la cui eccezionalità rispetto alla regolamentazione generale sia giustificata in funzione dello stato delle risorse, precedente rapporto dell'Istituto Spagnolo di Oceanografia.

Fino al 2017, la ripartizione delle possibilità di pesca era stata effettuata conformemente ai criteri di cui all'articolo 27 della legge ai paragrafi 3 (storicità, caratteristiche tecniche e altri parametri) e 4 (modulazione socioeconomica), in linea con l'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, in combinato disposto con l'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013.

La distribuzione del contingente spagnolo, nel quadro di un piano di ricostituzione e quindi, in un contesto di restrizione che ora sta scomparendo, è stata per lo più assegnata alle flotte che presentavano una maggiore dipendenza dalla specie, vale a dire: flotta di esche vive del Mar Cantabrico, flotta del Cantabrian Northwest Fishing Ground, flotta di canne e lenze a mano dello Stretto, flotte di palanzani e handline mediterranee, flotta mediterranea con ciocco a ciel scherno e Almadrabas.

Le altre flotte che avevano avuto libero accesso alla risorsa negli anni precedenti al 1998 sono state integrate attraverso diverse modifiche negli ultimi anni e poiché la biomassa del tonno rosso è stata recuperata e le misure del piano di ricostituzione sono state allentate.

Queste flotte che non sono state incluse nella prima distribuzione di quote erano la flotta con sede nelle Isole Canarie, la flotta del Mediterraneo artigianale e la flotta artigianale dello Stretto di cattura limitata, che godeva di quote complementari a quelle del capitale circolante che è stato arbitrato dall'articolo 5 dell'ordine APM/264/2017, del 23 marzo, che disciplina la pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

Con la ricostituzione dello stock e dato che i livelli di cattura potenziali sono stati stabiliti nel prossimo orizzonte in quantità superiori a quelle utilizzate nella prima distribuzione, è necessario cercare un riequilibrio dei contingenti assegnati alle flotte che non hanno partecipato come flotte di attività diretta alla prima distribuzione, pur avendo avuto regolarità in passato, e le flotte che presentavano un'elevata dipendenza e che partecipavano a quella prima distribuzione.

Questa integrazione deve mantenere una relativa stabilità tra le flotte classiche in modo da non rompere l'equilibrio auspicabile tra di loro. Pertanto, si applica il criterio basato sull'attività di pesca svolta storicamente integrata nell'articolo 27.3 a) della legge 3/2001, del 26 marzo, che richiede la conoscenza dei quantitativi catturati in media dalle flotte interessate nel corso del piano di ricostituzione dell'ICCAT.

Per applicare questo criterio, l'amministrazione si trova ad affrontare una serie di difficoltà nel stabilire un periodo di riferimento per il calcolo delle catture, poiché i cambiamenti sopra riportati hanno comportato una grande oscillazione delle catture di ciascuna delle flotte. Né esiste un periodo uniforme in cui tutte queste flotte hanno pescato contemporaneamente, quindi non è possibile avere anni più o meno omogenei. Pertanto, è stato scelto di cercare un riferimento storico negli anni in cui ciascuno di questi settori non aveva restrizioni nell'accesso alla pesca per riflettere meglio la loro vera attività e cattura.

A tal fine, e dato che nella banca dati del Segretariato generale per la pesca non sono presenti informazioni complete sull'attività di queste flotte in anni in cui non vi era alcun obbligo di segnalare le catture per le flotte per lo più di tipo artigianale, è stata utilizzata la banca dati dell'ICCAT. Tale banca dati è stata elaborata con le informazioni disponibili presso l'Istituto spagnolo di oceanografia sul controllo della pesca dei tunidi nei periodi in cui, come è stato sottolineato, l'obbligo di dichiarare le catture non riguardava la maggior parte dei pescherecci in questione. Pertanto, sebbene i dati disponibili non riflettano l'attività individuale di navi specifiche, essi sono una fonte affidabile dell'attività svolta dalle flotte monitorate.

Sulla base dei dati raccolti tra il 1965 e il 1981, è stato stabilito che la flotta con sede nelle Isole Canarie ha catturato una media di 514,18 tonnellate, riducendo successivamente le sue catture a seguito della diminuzione della presenza di tonno in quanto la riduzione della biomassa è già iniziata. Queste tonnellate sono quelle che corrisponderebbero alle navi originarie delle Isole dopo aver scontato le eventuali quantità catturate dalle navi della Penisola che pescavano nell'arcipelago negli anni '60 e '70.

Da parte sua, la banca dati iccat mostra una media di 199 tonnellate per le catture di flotte con linea manuale nel Mediterraneo dal 1983 al 1998, anno in cui sono iniziate le restrizioni dell'ICCAT e della legislazione spagnola. Queste catture sono quelle che potrebbero essere riconducibili alla flotta artigianale e che trovarono in quegli anni un complemento alla sua attività principale nella cattura di questa specie.

D'altra parte, per le flotte con linea manuale nello Stretto, poiché le loro catture non sono differenziate nella suddetta banca dati ICCAT da quelle assegnate alla flotta di canne e lenze a mano dello Stretto incluse nella prima distribuzione, è necessario ricorrere alla cattura media di navi che sono state attive negli anni in cui sono state autorizzate a pescare, cioè, dal 2010 al 2016 e dopo aver moltiplicato tale importo per il numero di unità che sono state autorizzate nel 2017, il che ci dà un valore di 59 tonnellate.

Anche le navi con palancai di superficie devono essere reintegrate nel sistema come flotta con la possibilità di trattenere le loro potenziali catture accessorie di tonno rosso nella loro attività rivolta al pesce spada e agli squali blu. Le catture registrate nella banca dati iccat per anni in cui non vi erano limitazioni alla loro conservazione sono andati da un massimo di 104 tonnellate nel 1982 a molti anni senza catture. Parte di quelle catture degli anni '80 erano in tonno mirato nelle acque dell'Atlantico e quindi non catture accidentali in pesca mirate al pesce spada o agli squali.

Dalla pubblicazione del Provvedimento del 17 febbraio 1998, che disciplina la pesca del tonno nell'Oceano Atlantico a nord di 36° Nord, non è possibile assemblare palanaffi di superficie che abbiano come obiettivo la cattura di qualsiasi tipo di tonno in quella zona e, quindi, il riferimento alle potenziali catture per caso nell'attività diretta ad altre specie di questa flotta censuata. di palanza di superficie deve essere ricercato in quelli esistenti nel periodo 1998-2007, momento in cui il loro accesso alla risorsa era limitato secondo il piano di ricostituzione dell'ICCAT e l'ordinanza ARM/1244/2008, del 29 aprile, che disciplina la pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. La media in quegli anni per il palanaffiro di superficie sotto bandiera spagnola nelle acque dell'Atlantico orientale era di 6 tonnellate. Dato che in questo regio decreto questa flotta sarà caratterizzata come pesca fortuita, si ritiene conveniente unire le sue quote alle 5 tonnellate che sono state assegnate nel 2017 alla flotta da traina della Costiera del bonito del norte(Thunnus alalunga), in modo che entrambe le flotte possano fare un uso congiunto e indistinto di tale importo.

Infine, va notato che esiste una sola tonnara nel Mediterraneo che è dedicata come attività principale alla cattura di piccoli tonni e catture accidentali di tonno rosso che, negli anni precedenti alla prima distribuzione, catturava fino a 1.500 chili di tonno rosso, quindi è stato inserito in quel momento nel censimento. Attualmente non è attribuito un contingente, ma deve avere un certo importo per le sue catture accidentali. Pertanto, l'importo per l'elenco e) delle trappole dovrebbe essere aumentato per includere tale importo.

È inoltre opportuno detrarre dal contingente spagnolo un certo importo da riservare in caso di superamento del contingente e per le catture indesiderate, il cui importo è fissato allo 0,4 % del totale. In questo modo, il capitale circolante viene eliminato e viene riservata una mera quantità di piccola entità, ma che è considerata sufficiente a coprire eventuali eccessi di pesca che non possono essere dedotti dalle flotte corrispondenti o eventuali catture di altre flotte, che devono essere confiscate ma contabilizzate rispetto al contingente spagnolo.

Una volta noti i quantitativi storici catturati da queste flotte che sono stati retrocessi nell'anno iniziale a causa della diminuzione dell'abbondanza delle specie e dell'applicazione delle misure restrittive dell'ICCAT, è rimasto da determinare quale proporzione ciascuna dovesse avere rispetto al contingente spagnolo. Tali quantitativi devono pertanto essere riferiti alla cifra più ragionevole di cui il Regno di Spagna disterrà in futuro.

Dato che le prime misure restrittive nella pesca del tonno rosso sono state applicate a metà degli anni '90 e le catture degli anni 1993 e 1994 sono state prese come riferimento per la fissazione del contingente corrispondente al nostro paese, è lo stesso riferimento che dovrebbe dettare l'importo

su cui dovrebbe essere fissata la sua percentuale. Ecco perché i quantitativi di cui sopra devono essere riferiti al momento in cui il contingente spagnolo è stato utilizzato per fissare la partecipazione del paese al sistema TAC ICCAT, che era in media di 6.487 tonnellate tra il 1993 e il 1994. Questa cifra è molto simile ai massimi raggiunti dalla Spagna negli anni più recenti della serie storica e un importo che è più che probabile come obiettivo a lungo termine per la quota spagnola.

Non sorprende che l'ICCAT, nella sua riunione annuale del 2017, stabilisca un TAC globale di 36.000 tonnellate per il 2020, il che significherà una quota di oltre 6.000 tonnellate per la Spagna.

Inserendo i quantitativi indicati nei paragrafi precedenti per questo obiettivo di cattura, il 12,4499% del contingente globale che può essere assegnato, come fa questo regio decreto, a flotte diverse da quelle che sono state considerate classiche.

Tale assegnazione comporta il mantenimento di un correlato 87,1501 % del contingente nelle flotte che dipendono in modo significativo dal tonno rosso, concedendo nel contempo un contingente alle altre flotte che hanno visto ridursi il loro accesso alla pesca con il deterioramento dello stato delle risorse e l'introduzione di misure sempre più restrittive, nella proporzione equilibrata e secondo i criteri di cui ai paragrafi precedenti.

Per tutto quanto sopra, questo regio decreto di primo livello detrae dal contingente totale assegnato al Regno di Spagna lo 0,4% per i casi in cui il contingente potrebbe essere superato e per le potenziali catture accidentali di flotte diverse da quelle contemplate nella presente norma.

Successivamente, l'87,1501 % sarà utilizzato per la sua distribuzione tra le navi che sono state incluse dal 2008 come flotta da pesca diretta nelle percentuali indicate all'articolo 4, secondo i criteri utilizzati sin dalla prima distribuzione, attribuendo il 60 % del peso della distribuzione a criteri storici, tecnici e di caratterizzazione della nave e il restante 40 % ai criteri socioeconomici e all'occupazione generata in un certo senso diretto in ogni settore, tenendo conto, allo stesso tempo, che non vi è alcuna differenza significativa nei criteri ambientali che consente di assegnare quote differenziate per questo concetto. A questo importo va aggiunto lo 0,0231% che deve essere aggiunto alle trappole per reintegrare la suddetta tonnara pelagica piccola al sistema di pesca diretta previsto dallo standard normativo di questa pesca, quindi l'importo finale per questo set sarà l'87,1732% del contingente spagnolo.

Una volta conclusa tale operazione, essa sarà ripartita tra le singole navi secondo quanto stabilito nelle rispettive delibere in applicazione dei criteri di cui all'articolo 4.1.

Del quantitativo rimanente, l'11,6995% sarà distribuito in proporzione alle catture storiche sopra descritte alle seguenti flotte: flotta con sede nei porti delle Isole Canarie, flotta di attrezzi più piccoli del Mediterraneo, flotta di attrezzi minori dello Stretto, le cui catture sono state finora conteggiate come pesca accidentale.

Il restante 0,7273% per completare il contingente totale è riservato alle flotte di palando e traina di superficie per il tonno rosso sulla costa della palamita e la flotta da diporto.

È inoltre opportuno considerare le circostanze della pesca del tonno rosso, nell'ambito delle misure previste dal piano di ricostituzione, sono stati elaborati piani di capacità e di pesca successivi al fine di garantire che lo sforzo di pesca delle navi battenti bandiera spagnola nelle zone di pesca dell'Atlantico orientale e del Mediterraneo sia adeguato alle possibilità di pesca disponibili, in linea con le normative europee e internazionali citate. Tale adeguamento è stato effettuato, tra le altre misure, attraverso il ritiro definitivo delle unità dal 2008. Questa norma disciplina in futuro la distribuzione delle possibilità

di pesca e i requisiti per il trasferimento di possibilità tra le flotte che operano come pesca diretta dal 2008 e garantisce quindi per il futuro la massima certezza giuridica possibile per l'intero settore.

In tal senso, è opportuno limitare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 28.1, .c, della legge, la trasferibilità delle possibilità di pesca tra pescherecci di elenchi diversi nel censimento al fine di mantenere l'equilibrio tra i contingenti in funzione delle zone di influenza provenienti dalle navi, poiché tali contingenti generano in essi un beneficio socioeconomico che dovrebbe essere preservato. È solo opportuno autorizzare, a norma dell'articolo 28, parte 2, che gli armatori che hanno contingenti su navi di elenchi diversi possano decidere liberamente in merito alla possibilità di accumularli su una qualsiasi delle loro navi o trappole.

È inoltre opportuno limitare la possibilità di trasmettere i contingenti assegnati alle flotte incluse in questa nuova distribuzione o che ricevono contingenti supplementari, in quanto utilizzano il contingente non come attività principale, ma piuttosto come complemento alle loro attività in relazione ad altre specie di tonno o demersali le cui catture sono associate a quelle del tonno rosso. Inoltre, tali contingenti non possono essere distribuiti singolarmente in quanto non possono essere attribuiti ad alcuna nave specifica in assenza di registrazioni. I contingenti degli elenchi f), g) e h) non possono essere trasferiti e devono essere pescati attivamente durante tutto l'anno.

Inoltre, va tenuto presente che la presente norma non pregiudica l'applicazione diretta delle norme contenute nel regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, e il conferimento del potere conferito al Segretariato generale per la pesca per il segretario generale della pesca di determinare le condizioni specifiche per la gestione della pesca conformemente alle rispettive raccomandazioni adottate da L'ICCAT, tra l'altro, per quanto riguarda le taglie minime, le catture accessorie, i porti autorizzati, la documentazione e le misure commerciali.

Nella preparazione di questo regio decreto, sono stati rispettati i principi di buona regolamentazione previsti dall'articolo 129.1 della legge 39/2015 del 1 ° ottobre, sulla procedura amministrativa comune delle pubbliche amministrazioni. I principi di necessità ed efficacia in quanto la norma è lo strumento più appropriato per gli interessi perseguiti, ovvero la corretta e conoscibile distribuzione delle possibilità di pesca in una specie di elevato valore economico, sociale e ambientale, unitamente alla regolamentazione della sua gestione; il principio di proporzionalità, in quanto contiene il regolamento essenziale per soddisfare le esigenze che si intende coprire, senza che vi siano altre misure meno restrittive dei diritti o che impongono meno obblighi ai destinatari; e il principio della certezza del diritto, in quanto è coerente con il resto dell'ordinamento giuridico nazionale e con l'Unione europea, garantendone la corretta incardinazione e la coerenza con la regolamentazione dell'organizzazione regionale della pesca in materia, che a sua volta consente di rispettare gli obblighi del Regno di Spagna ad extra. Inoltre, la norma è coerente con i principi di efficienza, mentre la norma garantisce la massima efficacia dei suoi postulati con i costi più bassi possibili inerenti alla sua applicazione, assicurando in tal modo l'applicazione più efficace degli obblighi di disciplina nel settore in modo che sia giustificata dalla ragione di interesse generale menzionata, basato su una chiara individuazione degli obiettivi perseguiti, e sulla trasparenza avendo garantito un'ampia partecipazione alla sua elaborazione, definendo chiaramente la norma i suoi obiettivi, riflessi nel suo preambolo e nella relazione che lo accompagna.

È stata espletata la procedura di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 850/1998 del Consiglio, del 30 marzo 1998, relativo alla conservazione delle risorse della pesca mediante misure tecniche per la protezione del novellame.

Nella sua elaborazione è stato sottoposto alla consultazione delle comunità autonome, del settore della pesca interessato e dell'Istituto spagnolo di oceanografia.

Questo regio decreto è emanato in conformità con le disposizioni del titolo I della legge 3/2001, del 26 marzo e nel quadro dell'articolo 149.1.19.^a della Costituzione che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di pesca marittima.

In virtù di ciò, su proposta del Ministro dell'Agricoltura, della Pesca e dell'Alimentazione, previa approvazione del Ministro delle Politiche Territoriali e delle Funzioni Pubbliche, d'intesa con il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri nella riunione dell'8 febbraio 2019,

HO:

Articolo 1. Oggetto.

Lo scopo di questo regio decreto è quello di regolamentare la pesca del tonno rosso (*Thunnus thynnus*) nell'Atlantico orientale ad est del 45° meridiano occidentale e nel Mediterraneo, le condizioni e le caratteristiche dell'attività estrattiva e di altre attività ad essa connesse, nonché altre misure per regolare lo sforzo di pesca.

Articolo 2. Portata.

Le regole contenute in questo regio decreto si applicheranno a tutti i pescherecci e le tonnare spagnoli che partecipano alla pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, alle aziende agricole situate nelle acque spagnole e alle navi di altre nazionalità che utilizzano i porti spagnoli per lo sbarco del tonno rosso.

Per l'attuazione del presente regio decreto si rievono le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e che abroga il regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, e il punto 2 della raccomandazione ICCAT 2017-07.

Articolo 3. Censimento specifico della flotta autorizzata alla pesca del tonno rosso.

1. Per la gestione e la ripartizione del contingente assegnato al Regno di Spagna, il segretariato generale per la pesca effettua un censimento specifico delle navi e delle tonnare autorizzate a catturare attivamente tale specie e che sono in possesso di un permesso di pesca speciale, ordinato nelle seguenti flotte, che costituiscono gruppi indipendenti e chiusi:

- a) Flotta di esche vive della Cantabrica, zona di pesca della Cantabria nord-occidentale.
- b) Flotta di canne e linee manuali dello Stretto.
- c) Flotte palangari artigianali,
- d) Flotta mediterranea con ciocce.
- e) Almadrabas.
- f) Pescherecci di canna d autorizzati a pescare nelle acque delle zone di pesca delle Isole Canarie.
- g) Parco attrezzi di piccole dimensioni del Mediterraneo.
- h) Flotta di navi artigianali nello stretto di cattura limitata.

Per concludere su questi punti, LA FLOTTA PESCHERECCIA ARTIGIANALE fino al 2020 non aveva nemmeno l'obbligo dello scontrino fiscale durante la vendita diretta in banchina, che ricordo può avvenire per legge entro un limite massimo giornaliero di 100 kg/ barca, e non hanno tutt'ora l'obbligo di dichiarazione delle catture, ad eccezione dei palangari a pesce spada ed alalunga che al di là del limite di lunghezza del natante per la deroga dell'utilizzo del e-logbook sono obbligati a tenerlo. Nessun dato pertanto, a parte quelli presenti nelle banche dati degli organismi scientifici, è possibile recuperarlo dagli operatori della piccola pesca, tranne quando il pescato giornaliero superava il limite dei 100 kg ed allora bisognava rivolgersi ai rivenditori autorizzati. I documenti contabili vanno trattenuti per legge fino a 10 anni dopo l'emissione, di conseguenza a meno che non ci sia qualche collezionista di fatture, si può andare a ritroso fino al 2011 anno in cui non si era più in grado di poter pescare direttamente il tonno.

Nonostante ciò sul sito Iccat siamo stati in grado di recuperare un file contenente i dati di cattura di tonno dei principali attrezzi coinvolti degli anni dal 1990 al 2019 che alleghiamo alla presente in pdf.

Prezzo di vendita e mercato dei palangari non autorizzati

Per i pescatori non autorizzati non può esserci mercato se non quello illegale o quello derivante da quei 4 o 5 esemplari che si potrebbero riuscire a catturare e vendere legalmente in un anno. Perché 4 o 5? Perché è il limite massimo che è consentito catturare "accidentalmente", si perché nonostante la raccomandazione iccat 19- 04 abbia esteso il limite dal 5 al 20 % per il conteggio delle catture accessorie rispetto alle specie bersaglio, la nostra amministrazione con decreto direttoriale esclude i palangari derivanti dal conteggio annuale lasciando i massimali italiani. Vi riporto lo stralcio del decreto: *Considerato che, in applicazione al paragrafo 38 della citata raccomandazione ICCAT n. 18-02, il richiamato art. 53 del regolamento(UE) n. 2019/833, ha novellato le attuali disposizioni unionali in materia di catture accessorie di tonno rosso, stabilendo l'incremento della percentuale ammessa, in sede di sbarco, dal 5% al 20%, ovvero che detta percentuale possa essere calcolata su base annuale, unicamente per le imbarcazioni ricadenti nella fattispecie della «Piccola pesca costiera» (come definita al paragrafo 3, Lettera w, della citata raccomandazione ICCAT 19-04, nonché al comma 1 dell'art. 3 del richiamato decreto ministeriale n. 210 del 16 maggio 2019); Considerato che i dati di cattura del triennio 2017-2019 evidenziano come l'esaurimento del contingente cosiddetto «indiviso (UNCL)» e la conseguente interruzione definitiva dei prelievi accessori di tonno rosso, occorrono, generalmente, tra la fine del mese di maggio e l'inizio del mese di giugno; Considerato che entrambe le suddette modifiche in materia di catture accessorie, potrebbero determinare una rilevante anticipazione delle consuete tempistiche di esaurimento del predetto contingente «indiviso (UNCL)», con il conseguente e più che potenziale rischio di non poter assicurare, soprattutto in termini temporali, la necessaria copertura di tutti i prelievi di tonno rosso non imputabili ai contingenti rispettivamente assegnati ai settori autorizzati alle catture bersaglio di detta specie ittica; Ritenuto, pertanto, di dover adeguare, anche in ragione del principio precauzionale, le attuali disposizioni nazionali, in materia di catture accessorie di tonno rosso, al mutato quadro normativo sovranazionale di riferimento, confermando, anche per la corrente annualità 2021, l'incremento del predetto contingente «indiviso (UNCL)» ed la contestuale implementazione di un adeguato sistema di monitoraggio e controllo sulla percentuale ammessa, soprattutto nei casi i cui il calcolo della medesima sia consentito su base annuale;*

Successivo art 5 Le catture accessorie: Art. 5 Catture
accessorie (BY-CATCH) 1. Fatti salvi i limiti annuali di cui all'art. 6 del

decretodirettoriale n. 8876 del 20 aprile 2018, in premessa citato, lapercentuale ammessa, in sede di sbarco, dalle vigenti normative sovranazionali e' pari al 20 %, da calcolarsi esclusivamente sulla base dei dati risultanti dal giornale di bordo (logbook): in peso e/o numero, unicamente in relazione alle specie ittiche elencate nell'allegato 1 al regolamento (UE) n. 2017/2107, in premessa citato; in solo peso, in relazione a tutte le altre specie ittiche.

2. Il calcolo di cui al precedente comma 1 e' consentito su base annuale, nei seguenti casi: per le imbarcazioni denominate feluche, a condizione che, prescindere dalle dimensioni di lunghezza fuori tutto, le imprese di pesca interessate adempiano alle disposizioni unionali di cui agli articoli 14, 15, 23 e 24 del regolamento CE n. 1224/2009 in materia di compilazione e trasmissione elettronica dei dati di cattura e della dichiarazione di sbarco; per le altre imbarcazioni ricadenti nella fattispecie della «piccola pesca costiera» (come definita al paragrafo 3, lettera w, della raccomandazione ICCAT 19-04, in premessa citata, ovvero al comma 1 dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 210 del 16 maggio 2019, in premessa citato), a condizione che le stesse non siano autorizzate alla pesca bersaglio del pesce spada e/o dell'alalunga e che, a prescindere dalle dimensioni di lunghezza fuori tutto, le imprese di pesca interessate rispettino le disposizioni unionali di cui agli articoli 14, 15, 23 e 24 del regolamento CE n. 1224/2009 in materia di compilazione e trasmissione elettronica dei dati di cattura e della dichiarazione di sbarco.

3. In funzione dell'effettivo andamento e della distribuzione geografica delle catture accessorie, questa Direzione generale si riserva la facoltà, con ulteriore e successivo provvedimento, di procedere all'eventuale ripartizione della consistenza residua del contingente «indiviso (UNCL)», di cui al precedente art. 1, tra le flotte (ivi comprese le imbarcazioni denominate feluche) che, non autorizzate alla cattura bersaglio del tonno rosso, risultano complessivamente iscritte negli uffici marittimi ricadenti nella giurisdizione di una determinata direzione marittima.

Considerazioni: si richiede un'interrogazione a Voi senatori da girare al Pemac ed in particolare al firmatario del decreto, ovvero il Direttore Generale Riccardo Rigillo e chiediamo:

- Quali sono le unità considerate barche di PICCOLA PESCA ARTIGIANALE che possiedono l'e-logbook ed in particolare a quali attrezzi specifici di pesca viene consentito il conteggio annuale? E se esistono catture ascrivibili a questa tipologia, perché non vengono resi pubblici i dati?
- Ad di là delle motivazioni espresse sulle misure restrittive che riguardano le unità autorizzate a pescare pesce spada ed alalunga e quindi, non all'attrezzo in sé ovvero il palangaro derivante (LL), ma a questa tipologia di pesca bersaglio, perché l'Italia è l'unico stato membro che non autorizza i cercatori di spada ed alalunga con specifiche deroghe per la cattura accidentale anzi ne vieta ogni possibilità? Spieghiamo meglio: il palangaro derivante a pesce spada è un attrezzo che viene calato in tempi, modi e luoghi uguali al palangaro per i tonni, e non a causa della bassa selettività ma a causa dell'ingente numero degli esemplari di tonno rosso circolanti in determinati periodi e quindi per un mero fattore di probabilità matematica (100 tonni e 2 pesce spada ad esempio vista la tipologia delle specie) non abboccano pesce spada ma solamente tonno ai palangari derivanti autorizzati.
- A questo punto il conteggio per numero al 20% non è possibile farlo e si è costretti a gettare il tonno, che il più delle volte è morto, in mare e senza nemmeno registrarli nel logbook (cosa imposta per legge ma che ai pescatori comporterebbe una sanzione) e quindi senza nemmeno essere eventualmente decurtati dalla quota nazionale, distorcendo così i dati di cattura e scientifici. Il conteggio al 20% è consentito per numero in confronto ad alcune specie gestite

dall'iccat, specie molte delle quali non presente nei nostri mari e alcune di cui ne è vietata addirittura la cattura ed il consumo umano (es. Squalo verdesca). Intanto la quota UNCL viene esaurita tra Maggio e Giugno e consumata per buona parte nella zona del Palermitano e del Catanese (dati ministero e relativo decreto direttoriale di chiusura della cattura accessoria alle barche iscritte nei compartimenti marittimi di Catania e Palermo). Come è possibile allora se non è consentito il conteggio annuale, che sarebbe molto più facilmente adottabile dalle barche interessate, consumare 250 tonn sbarcato legalmente con il conteggio con le specie affini ICCAT? Bisognerebbe che il Pemac pubblicasse i dati di cattura, sbarco, tipologia di attrezzo utilizzato, specie target, specie accompagnatrici al tonno per il conteggio del 20%, zona di cattura e zona di sbarco per capire come fanno in Sicilia a consumare 250 tonnellate in 20 giorni visto che non c'è nessun detentore di quota? Cosa genera tutto ciò? Restrizioni che non fanno altro che aumentare il fenomeno della pesca e del mercato illegale. Perché non si stabiliscono deroghe particolari per gli operatori del settore maggiormente coinvolti nella cattura accidentale di tonno come ha fatto la Spagna? La Spagna assegna solo l'0,4% di circa 6000 tonn. alla UNCL con il solo scopo di usarla per gli sforamenti di quota personale, ed il resto la assegna a tutte le tipologie di pesca e con criteri trasparenti.

Cosa dobbiamo dire dei danni all'attrezzatura degli operatori autorizzati quando abboccano i tonni che devono essere poi rigettati ?

Il prezzo del tonno in Sicilia nei mesi di Maggio e Giugno di ogni anno sono reperibili nei bollettini dei mercati ittici comunali e comunque oscillano come sempre in base all'abbondanza. Questo, a differenza del mercato dell'ingrasso, rappresenta il cosiddetto MERCATO DEL MORTO ovvero il pesce da pescheria generalmente venduto in due tre giorni, di conseguenza una semplice pescheria compra un esemplare al mercato ogni tre giorni, per invogliare a comprare allora si abbassa il prezzo altrimenti non si potrebbe smaltire tutto questo prodotto proprio perché non esistono più le vecchie industrie conserviere che compravano quasi tutto il morto. Proprio anche per questo le due tipologie di mercato non devono entrare in conflitto e non lo farebbero se non fosse solo per la mancanza di quote bastevoli ai palangari che sono stati penalizzati da una ripartizione storica a favore del solo mercato dell'ingrasso.

Per rispondere ai livelli occupazionali delle nostre cooperative, rispondo riportando integralmente l'intervento del Sindaco di Porticello che ben ha esposto lo storico della borgata che rappresenta. Le barche di pesca artigianale sono a stampo familiare con uno due o tre imbarcati di famiglia, rappresenta l'arte la tradizione e non la pesca industriale.

Selettività

Si riporta uno stralcio di un testo scientifico del Prof . Ferretti

1.1. Ciancioli

Le reti a circuizione a chiusura (Fig. 1), comunemente conosciute come "ciancioli" (localmente note anche come zaccarelle od imbrogli), si possono a loro volta suddividere in tre tipi a seconda della specie bersaglio: cianciolo per pesce azzurro, cianciolo per tonno ed altri grandi sgombroidei e cianciolo per pesce bianco, quest'ultimo definito anche "cianciolo costiero" in quanto viene utilizzato, in certi periodi dell'anno, anche sottocosta in deroga alla regolamentazione italiana per questo tipo di pesca come specificato nel D.P.R. n. 1639/68 (M.M.M., 1968) che attua la Legge n. 963/65 (M.M.M., 1965). I ciancioli **circondano** il banco di pesce avvistato visivamente o tramite ecoscandaglio o, dopo averlo attratto e formato mediante una fonte luminosa. In quest'ultimo caso l'attrezzo, la barca principale ed anche la barca su cui è montata la fonte luminosa, prendono il nome di "lampara", poiché

il banco di pesce viene attratto, nelle notti senza luna, da delle lampade molto potenti che sporgono dalla barca o a volte anche immerse in acqua. Tale sistema di pesca che opera su banchi formati artificialmente viene utilizzato per la cattura di sardine ed acciughe (Bini, Memoria M.M.M. n. 5).

SELETTIVITÀ ED IM PATTO AMBIENTALE DELLE RETI A CIRCUZIONE

Le reti a circuizione sono generalmente considerate reti abbastanza selettive soprattutto quando vengono calate su banchi precedentemente individuati ed identificati. Anche le catture di specie accessorie o di materiale vario di fondo sono di solito piuttosto esigue. Non si hanno notizie di catture con queste reti di specie marine protette quali mammiferi o tartarughe in Mediterraneo, mentre non si può dire altrettanto per l'Atlantico in cui queste specie rimangono imprigionate nelle reti a circuizioni più grandi. Tuttavia, considerando le caratteristiche 26 delle reti, se si prendono le dovute precauzioni, nel caso di catture accidentali di specie protette possono essere liberate dalle maglie delle reti senza danni. Per ciò che concerne l'impatto sul fondo queste reti non ne presentano affatto, dato che normalmente non arrivano a toccare il fondo. In qualche zona poco profonda può capitare che, calando le reti a circuizione molto grandi, il cavo di chiusura strascichi sul fondo. Si tratta però di casi eccezionali ed occasionali, dato che lo stesso pescatore non ha interesse a rischiare danni alla rete, molto costosa, in una cala dove il fondale è troppo basso.

Palangari

La selettività degli attrezzi con ami è determinata principalmente dalla dimensione dell'amo stesso che deve essere adatto alla bocca del predatore. In generale, maggiore è la dimensione dell'amo e maggiore è la dimensione della specie che si intende catturare. Ciò permette un'alta selettività e rende difficile la cattura di specie **sottotaglia** anche se, nel caso di grandi pelagici, ciò può avvenire per le dimensioni della bocca della specie che anche giovane è sempre grande. Il tonno rosso ad esempio è una specie molto vorace e capita che, nonostante le dimensioni grosse dell'amo, qualche tonno giovane vi resti catturato. Quindi la selettività ed il conseguente impatto ambientale riguardano maggiormente il palangaro di superficie perché quello fisso, ancorato a fondi rocciosi - sabbiosi non essendo un attrezzo da traina, ma immobile in attesa di una preda che abocchi all'amo non reca alcun danno al fondale marino, tanto più quando viene utilizzato un trave galleggiante (fibra polipropilenica PP) piombato ad intervalli regolari che rimane leggermente sospeso rispetto al fondo. Come per le reti derivanti, anche il palangaro di superficie può presentare alcuni inconvenienti alla navigazione o entrare in conflitto con altri mestieri di pesca, ma questi problemi pratici in realtà si riducono al rispetto per le norme che regolano tale attrezzo e ad una buona segnalazione dello stesso, anche di notte grazie alle molte tecnologie (esempio le boe radarabili) 64 oggi in uso. Per ciò che concerne l'impatto ambientale del palangaro derivante, sulle specie con cui entra in contatto è nota soprattutto la cattura accidentale di qualche tartaruga marina mediterranea, specie protetta e a rischio di estinzione. Tali catture, di cui però non se ne conosce l'effettiva entità, sono generalmente **non mortali** in quanto la tartaruga può essere liberata in mare durante il salpamento dell'attrezzo. Esistono però problemi legati all'impatto sui giovanili dei grandi pelagici prima della taglia di prima riproduzione, soprattutto per quanto riguarda il pesce spada (*Xiphias gladius*). Secondo dati raccolti da Di Natale et al. (1992; 1998) nel Tirreno centro - meridionale, l'incidenza delle catture di giovani pesce spada con il palangaro negli anni 1994-95 è stata maggiore di quella con le reti derivanti, a causa delle diverse modalità di cattura ed ai diversi periodi di pesca. Infatti è proprio nel periodo autunnale in cui i palamiti esercitano la pesca dell'alalunga (*Thunnus alalunga*) che vengono catturati accidentalmente molti esemplari giovani di pesce spada (di lunghezza inferiore a 120 cm). Da ciò si deduce l'utilità di periodi di sospensione dell'attività di pesca per consentire allo stock di giovani pesce spada di crescere e raggiungere la taglia di prima riproduzione (Di Natale et al., 1998). Anche nello studio di Marano et al. (1998), effettuato in Basso Adriatico sulla cattura di grandi pelagici con vari

attrezzi tra cui i palamiti, viene rilevata la cattura di giovani di tonno rosso (*Thunnus thynnus*) durante la campagna di pesca per la cattura dell'alalunga che è solito formare dei banchi con il tonno rosso. Tuttavia si è osservato durante questa ricerca che qualora la pesca venga esercitata in zone distanti dalla costa 30-40 miglia ed utilizzando ami medio - grandi (**7-10 cm**) l'incidenza di catture dei giovanili si contrae, cioè diminuisce notevolmente. Questo dato è molto significativo nella valutazione dell'impatto che la pesca con il palangaro esercita sugli stock dei grandi pelagici. Infatti, come accennato sopra, la cattura di specie di determinata taglia è in relazione alla dimensione dell'amo. Bisogna considerare che nel palamito di superficie tradizionale vengono utilizzati principalmente ami di grosse dimensioni e braccioli molto lunghi (fino a 50 m per il tonno rosso); soprattutto i palangari che hanno come specie bersaglio il tonno rosso mediterraneo, presentano un'incidenza di cattura di giovanili molto bassa. Non altrettanto si può dire per altre specie bersaglio di dimensioni minori del tonno rosso la cui pesca è esercitata in periodi che sono di accrescimento e sviluppo per specie di notevole importanza economica come il pesce spada. Il rispetto delle norme che concernono la limitazione della lunghezza del trave e una più severa regolamentazione sui periodi di pesca che dovrebbe tenere conto anche degli ingenti ed incontrollati prelievi effettuati tutto l'anno sulle risorse pelagiche presenti in Mediterraneo da flottiglie di Paesi extra - mediterranei, in conflitto con l'attività di pesca professionale praticata in Italia, potrebbero attenuare la pressione di pesca e limitare futuri danni sulle popolazioni ittiche. Negli ultimi anni è balzata all'attenzione di molte Commissioni internazionali il problema di catture accessorie di grossi predatori pelagici da parte dei palamiti ed altri attrezzi che operano sulla superficie del mare. Queste catture accidentali, considerate accessorie e di poco pregio, nel corso degli anni hanno destato l'attenzione di molti ricercatori perché costituiscono un importante anello nella catena trofica dell'ecosistema marino. Si teme che un'eccessiva pressione di pesca su questi predatori possa alterare il normale equilibrio stabilitosi tra preda e predatore a svantaggio di quest'ultimo; soprattutto un'attenzione particolare è rivolta ai vari squali e in generale a tutti gli Elasmobranchi presenti spesso nelle catture effettuate con attrezzi da superficie.

Sforzo di pesca e gestione quote

Relazioni Irepa in allegato.

Si rimane a disposizione di eventuali approfondimenti e/o chiarimenti. L'associazione Principesca nasce con il solo scopo di raggruppare tante realtà che non si sentono degnamente rappresentati nelle sedi istituzionali, noi ci autofinanziamo con i fondi e le quote volontariamente destinate dai soci fondatori, non riceviamo nessun aiuto pubblico né ne cerchiamo, siamo appunto un ETS SENZA SCOPO DI LUCRO.

Tanto ci era stato richiesto, si inoltrano in allegato altra documentazione importante.

Cordialità,

La presidenza , nella persona del Sig. Giovanni Lo Coco

Associazione Principesca